

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6005 del 23/12/2019
Oggetto	ATTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA TORRENTE NURE SP. SX CANALE RIELLO AD USO IRRIGUO AGRICOLO IN LOCALITA' GARGATANO PICCOLO IN COMUNE DI PIACENZA - AZIENDA AGRICOLA BOSI NICOLA - PRATICA PC14A0016
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6196 del 23/12/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO

- della domanda PG.2014.0226102 del 03/06/2014 con cui il Sig. BOSI NICOLA - C.F. BSONCL64T27G535P- residente a Piacenza, ha chiesto la concessione per derivare acqua pubblica superficiale Torrente Nure - Canale Riello in Comune di Piacenza (PC) ad uso irrigazione agricola non suscettibile di essere fatta a bocca tassata mediante opere di presa mobili in sponda sinistra idraulica del Torrente Nure, in Comune di Piacenza, loc. Gargatano Piccolo, ai sensi dell'art. 6 comma 3 ed artt. 36/38 r.r. 41/2001, posto a fronte dei terreni contraddistinti dal Mappale 12 del Foglio 21, del C.T. di detto comune, da utilizzare ad uso irrigazione agricola per una portata massima l/s 40 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 100.000 (cod. PC14A0016);

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul B.U.R.E.R. n.192 in data 02/07/2014, senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni né opposizioni al rilascio del provvedimento di concessione;
- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 comma 3 ed artt. 36/38, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo non ricade in area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Provincia di Piacenza (PG/2014/279377 del 30/07/2014) che ha espresso parere favorevole, subordinatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato n.5 del vigente PTCP “Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica”. In particolare si segnala il punto 3 (3.1) misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale che fa riferimento al Titolo IV Capo 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (DMV);
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (PG/2014/290283 del 08/08/2014) che ha espresso parere favorevole in merito alla garanzia del mantenimento del DMV a valle della captazione; all'influenza della derivazione con eventuali obiettivi fissati dal piano Tutela delle Acque Regionale;
- Servizio Parchi e Risorse Forestali, (PGDG/2014/9698 del 28/07/2014) che ha espresso parere favorevole;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, (PGDG/2014/292350 del 11/08/2014) che ha espresso parere favorevole;

RITENUTO, che il volume e la portata di derivazione richiesta (40 l/s), sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di integrazione spese istruttorie ed a titolo di canoni pregressi fino alla data del 2019;
- ha versato in data 19/11/2019, la somma pari ad € 408,84 dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. PC14A0016;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. NICOLA BOSI, c.f. BSONCL64T27G535P, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale esercitata, cod. PC14A0016, come di seguito descritta:

- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza, Località Gargatano Piccolo, posta in sponda sx idrografica del Torrente Nure, a fronte del mappale n.12 del foglio n.21 del C.T. di detto Comune; coordinate UTM fuso 32 1. x: 1.563.892; y: 4.990.157;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola non suscettibile di essere a bocca tassata;
- portata massima di esercizio pari a l/s 40,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 100.000;

1. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;

2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dal concessionario in data 23/12/2019, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;

3. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in € 408,84;

4. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 408,84;

5. di notificare il presente provvedimento al concessionario attraverso posta elettronica certificata;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dal r.d. 1775/1933, artt. 140 e 143 e ai sensi del d.lgs. 104/2010, art. 133, c. 1, lett. b, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiale rilasciata al Sig. Nicola Bosi, c.f. BSONCL64T27G535P (cod. PC14A0016).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di prelievo è costituita da opere mobili, equipaggiate con autopompa di aspirazione della potenza di kw 55, dotate di tubi di pescaggio posti direttamente nell'alveo del Torrente Nure e che convogliano direttamente all'impianto di irrigazione.
2. Ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza, Località Gargatano Piccolo, posta in sponda sx idrografica del Torrente Nure, a fronte del mappale n.12 del foglio n.21 del C.T. di detto Comune; coordinate UTM fuso 32 1. x: 1.563.892; y: 4.990.157;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per la coltivazione di cereali, grano e piante.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 40,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 100.000.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato in misura di 0,411 mc/sec.(411 l/s) calcolato, in rispetto alle norme del Piano di Tutela delle Acque, ed a sospenderlo nei periodi di magra verificando la portata dell'alveo del Torrente Nure mantenendo il DMV.
4. Il prelievo avviene a valle mediante opere mobili, equipaggiate con autopompa di aspirazione della potenza di kw 55.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2019 in € 408,84. I canoni successivi all'anno 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Per gli anni successivi al 2019, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in

base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari ad € 408,84, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm. 21 per cm. 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa

ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2028, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.